ANSF

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Prot. n°**ANSF 03691/12**

Firenze 24-05-2012

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Tecnica
Piazza della Croce Rossa,1
00161 Roma

FERROVIE NORD spa
Piazzale Cadorna ,14
20123 Milano

IMPRESE FERROVIARIE
(elenco allegato)
Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S.M. Uff. Movimenti e Trasporti
Viale Castro Pretorio, 123
00185 Roma

VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA
(elenco allegato)
Loro Sedi

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(elenco allegato)
Loro Sedi

ASSOCIAZIONI DI SETTORE
(elenco allegato)
Loro Sedi

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
(elenco allegato)
Loro Sedi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
p.c. **Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici**
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario
Via Caraci,36
00157 Roma

p.c. **Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie**
Via Caraci,36
00157 Roma

Oggetto: Riordino normativo – bozza nuovo Regolamento per la circolazione dei treni

Si comunica che è stata trasmessa via email la versione attuale della bozza in oggetto, nella quale sono evidenziate in rosso le parti cancellate rispetto alla versione del testo inviato a dicembre 2012 e in verde le parti aggiunte. La parte VI, relativa ai segnali, è del tutto nuova, anche se non evidenziata in verde.

Nell'elaborazione del testo si è tenuto conto dell'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti dagli operatori ferroviari, dalle associazioni del settore e dalle Organizzazioni Sindacali negli incontri tenutisi da marzo 2010 fino al 9 maggio u.s.

Al fine di procedere alla stesura del testo definitivo e si resta in attesa di osservazioni e commenti in merito entro il 10 giugno p.v.

Qualora dalle osservazioni ricevute ne emergesse la necessità, potrà tenersi un nuovo incontro nel prossimo mese di giugno, finalizzato principalmente ad approfondire la parte

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 – 50123 – FIRENZE – Italia
Tel. +39 055 2356620 – +39 06 41582379 – Fax +39 055 2356495
www.ansf.it – agenzia.sicurezza@ansf.it – codice fiscale 94165250484

del testo in oggetto che recepisce i principi regolamentari di competenza di questa Agenzia attualmente contenuti nel Regolamento sui Segnali.

Il riordino dell'attuale quadro normativo sulla sicurezza della circolazione è stato elaborato in conformità agli articoli 6, comma 2, lettera a) e 27 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, tenendo conto dell'evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico, dell'adeguamento ed armonizzazione della struttura normativa nazionale con la struttura normativa comunitaria e della necessità di assegnare i compiti e le competenze e di ripartire le responsabilità fra i soggetti interessati.

Alla stesura del testo hanno collaborato alcuni docenti universitari, che hanno analizzato e studiato la documentazione presentata dall'Agenzia formulando osservazioni e proposte riguardanti i criteri di suddivisione della normativa, i principi e le norme di dettaglio, nonché l'architettura del nuovo testo.

Il nuovo testo raccoglie i principi normativi di competenza dell'Agenzia estrapolati dai testi normativi vigenti.

Sono state introdotte anche alcune modifiche ai principi esistenti per tener conto dell'evoluzione tecnologica e della normativa comunitaria:

1. I contesti di esercizio obsoleti come:
   - il blocco telefonico,
   - l'esercizio a spola qualora lo stesso non preveda i dispositivi tecnologici che consentono di rilevare la libertà del tratto esercitato a spola di cui alla circolare P.RI/R.04/23/35/03677- S.MR/0.03.400.24 – S.IT/I.01 del 31 ottobre 1990,
   - le linee dove il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, comprese quelle a Dirigenza Unica,
   - le stazioni prive di segnale di partenza,
   - i deviatoi sprovvisti di dispositivi di sicurezza,
   - i segnali fissi di 2° categoria,

   non sono regolamentati dal nuovo testo e la loro gestione dovrà avvenire con Disposizioni e Prescrizioni di esercizio del Gestore dell'Infrastruttura emanate in coerenza con il quadro normativo attualmente vigente;
2. non è più consentita la circolazione dei treni non attrezzati con il sottosistema di bordo del sistema di protezione della marcia dei treni coerente con il sottosistema di terra delle linee da percorrere; di conseguenza la condotta di un treno deve avvenire dalla cabina di guida di testa, senso marcia del treno, i treni devono essere dotati di freno continuo automatico esteso su tutto il convoglio e non è più permessa la circolazione di "treni spinti";
3. in conformità a quanto già avviene sulle linee attrezzate con ERTMS/ETCS livello 2 e prive del segnalamento laterale luminoso, il macchinista può partire dopo aver avuto evidenza che tutte le attività propedeutiche alla partenza si sono concluse, incluso, ove previsto, il licenziamento da parte del Regolatore della circolazione;
4. i PL i cui dispositivi che inibiscono il passaggio del traffico lato strada (barriere, semibarriere, segnali luminosi e acustici, ecc.) non siano attivi non possono essere impegnati dai treni fintanto che non sia interrotto su di essi il flusso di traffico stradale;
5. Non è più consentito il superamento di un segnale permissivo disposto a via impedita senza la preventiva comunicazione telefonica tra l'agente di condotta e il Regolatore della circolazione.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la circolazione dei treni, i testi normativi e i provvedimenti elencati nell'allegato B al decreto dell'Agenzia n. 1/2009 rappresenteranno il "sistema di riferimento" da cui gli operatori potranno procedere al riordino della normativa di competenza, elaborando ed emanando apposite disposizioni e prescrizioni di esercizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 352/09 della

Commissione del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il 1° luglio 2012. Tale Regolamento al punto 20 dell'articolo 3 definisce il "sistema di riferimento" come il sistema che, nella pratica, ha dimostrato di presentare un livello di sicurezza accettabile e rispetto al quale è possibile valutare, per comparazione, l'accettabilità dei rischi derivanti da un sistema soggetto a valutazione. Ogni modifica a tale "sistema di riferimento" incidente sulla sicurezza e ritenuta rilevante dovrà prevedere un'idonea analisi e valutazione del rischio, secondo i processi organicamente inseriti da ciascun operatore nel proprio SGS e tramite l'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi.

Oltre al nuovo testo in oggetto, che raccoglie tutti i principi normativi di competenza dell'Agenzia ("Testo Unico"), sono in fase di ultimazione le tabelle di raffronto di tale testo con i testi normativi, le disposizioni, le prescrizioni e le circolari oggi in vigore emanati da Ferrovie dello Stato e dal Gestore dell'infrastruttura RFI fino al 15 Giugno 2008, e con le note con impatto sulle norme in vigore emanate fino ad oggi dall'Agenzia.

Al fine di verificare l'esaustività del nuovo testo rispetto ai testi in vigore, nelle tabelle viene anche indicato in quale parte del testo sono state recepite le norme attualmente in vigore e se sono state modificate, o se invece non sono state inserite nel nuovo testo nel caso non si tratti di principi di competenza dell'Agenzia. In tale ultimo caso nelle tabelle sono indicati gli operatori ferroviari competenti a disciplinare l'argomento con proprie disposizioni o prescrizioni, fermo restando il rispetto delle norme contenute nel nuovo regolamento e delle altre norme in vigore.

Sono già state trasmesse le tabelle di raffronto relative ai testi del RCT, IPCL, PGOS, IEFCA, DET, DELB, IET, ISPAT, ISM, sviluppate con riferimento alla bozza del RCT del 21 dicembre 2011, che saranno riviste ed aggiornate rispetto alla bozza definitiva del Testo Unico.

In ottemperanza a quanto disposto dalla Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo (articoli 3, 8 ed Allegato II), il nuovo Regolamento per la circolazione dei treni dovrà essere notificato alla Commissione Europea. La separazione tra criteri e principi di competenza dell'Agenzia e procedure e disposizioni di dettaglio di competenza di ciascun operatore è in linea con i criteri adottati dall'ERA per la riscrittura delle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità per il sottosistema Esercizio ed agevolerà anche l'introduzione di modifiche ai propri testi da parte di ciascun operatore, non essendo richiesta per essi la notifica alla Commissione Europea.

Il quadro del riordino normativo sarà completato con la rielaborazione del decreto 1/2009 dell'Agenzia (già presentato in bozza nel corso delle precedenti riunioni sopra richiamate) necessaria per tener conto dell'avvenuta acquisizione da parte dell'Agenzia delle competenze relative all'infrastruttura e delle modifiche introdotte nell'assetto del sistema ferroviario da alcune normative europee emanate nel frattempo.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 - 50123 - FIRENZE - Italia
Tel. (39) 055 2356620 - (39) 06 41582379 - Fax (39) 055 2356475
www.ansf.it - segreteria.sicurezza@ansf.it - codice fiscale 94165250484